



Vademecum Legislativo

Legislazione e competenze nella tutela del patrimonio culturale

La salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali, come già accennato, è un percorso ancora in costruzione, non privo di difficoltà e di prove da superare. L'estrema delicatezza e la fragilità del patrimonio culturale comporta la necessità di un'adeguata specializzazione dei volontari che intervengono. Un intervento errato è, nella maggior parte dei casi, più dannoso dell'evento calamitoso stesso. Questa necessità di specializzazione crediamo debba essere saldata con un atteggiamento di grande responsabilità ed umiltà, che da sempre ha contraddistinto il lato migliore del volontariato di protezione civile. La specializzazione tecnica non deve mai confondersi con l'autorità giuridica e gli ambiti di intervento dei vari soggetti preposti alla salvaguardia e alla messa in sicurezza dei beni culturali dai rischi naturali. In questo senso parliamo di umiltà: la piena coscienza che alla nostra specializzazione tecnica va abbinata la convinzione di avere compiti di supporto alle autorità competenti e non di sovrapposizione ad esse.

Mentre per altri settori di intervento il volontariato ha già saputo ampiamente dimostrare nella pratica le sue capacità, nella tutela dei beni culturali è bene tenere presente che è necessario conquistare una fiducia da parte delle istituzioni competenti che non è uniformemente data. Di fronte alla grande disponibilità, sempre più diffusa, delle autorità competenti a rapportarsi con il mondo del volontariato, non dobbiamo dare nulla per scontato e costruire passo passo un rapporto di fiducia e di lavoro comune. Per fare questo è necessario dimostrare la nostra specializzazione e avere ben chiaro dove può arrivare il nostro spazio di intervento e chi sono le autorità competenti nel settore a cui dobbiamo metterci a disposizione. In emergenza ci troviamo di fronte da un sistema, anche se apparentemente caotico, organizzato secondo una precisa legislazione e con referenti istituzionali e competenze ben definite.

In questo senso è fondamentale per il volontariato nella messa in sicurezza del patrimonio culturale dai rischi naturali avere ben chiara la legislazione e le competenze in materia, con precisi riferimenti di legge, quali sono le autorità, i referenti e gli ambiti di intervento di questo settore di lavoro di protezione civile.

DEFINIZIONE DI BENE CULTURALE

Operare nella salvaguardia del patrimonio culturale dai rischi naturali significa intervenire su una gamma estremamente vasta di beni. Infatti non si tratta semplicemente di salvare in occasione di un sisma o di un'alluvione quei manufatti che sono comunemente considerati beni culturali, come un dipinto su tela o una scultura lignea, ma di mettere in sicurezza anche altre tipologie di beni che rivestono comunque un interesse artistico, di testimonianza della nostra storia e della nostra cultura. Nell'operare in un settore così delicato e specialistico è evidentemente impossibile stabilire in assoluto una priorità di valore per tipologia di opera, non è infatti detto che in assoluto un dipinto sia più importante da salvare di una carta geografica antica. Per questo, sebbene ci troveremo ad operare per lo più nella messa in sicurezza delle opere d'arte contenute nei musei e nelle chiese, è necessario essere formati e preparati per intervenire su tutte le varie tipologie di bene culturale.

In Italia il Decreto Legislativo n.42 del 22 Gennaio 2004 recante il “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio“, definisce con precisione cosa è considerato bene culturale.

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.(...)

3. Sono altresì beni culturali (...):

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.(...)

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

(...)

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

(art. 10 comma 4 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

La legge entra ancora di più nel dettaglio nello specificare le tipologie di beni che sono oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;

(...)

d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;

(...)

f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65;

g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;

h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65;

i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

(art.11 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Nonostante sia necessario e utile sapere cosa è e cosa non è un bene culturale, quando si opera, la scelta di cosa è necessario mettere in sicurezza e le priorità da attuare sono decise dal responsabile della Soprintendenza e non dal volontario. **Per operare in questo delicato settore, come vedremo più avanti, è assolutamente necessario non confondere mai la capacità (vera o presunta) di operare con l'autorità per farlo che viene definita dalla legge.** Le associazioni di volontariato specializzate nella salvaguardia e nella messa in sicurezza del patrimonio culturale dai rischi naturali intervengono infatti sotto la direzione delle Soprintendenze su tutti i beni compresi nelle suddette tipologie, seguendo ovviamente la normativa vigente in materia.

L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 173 del 8 giugno del 2004 regola ed organizza il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a livello centrale come a livello periferico. Con questo decreto vengono inserite consistenti novità rispetto alla norma precedente (D.P.R. 29 Dicembre 2000), con cambiamenti sostanziali per coloro che operano nella salvaguardia del patrimonio culturale in situazioni di emergenza.

Dipartimenti e direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.

2. I dipartimenti del Ministero sono:

a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;

c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;

d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.(...)

(art .1 D.P.R. 173 del 8 giugno 2004)

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.

2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti

Uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per i beni archeologici;*
- b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;*
- c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;*
- d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.*

(...)

4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:

(...)

- b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;*
- c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;*

(art.3 D.P.R. 173 del 8 giugno 2004)

Dipartimento per i beni archivistici e librari

1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.

2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

- a) Direzione generale per gli archivi;*
- b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.*

3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

(...)

- b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;*
- c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;*

(...)

(art. 4 D.P.R. 173 del 8 Giugno 2004)

A livello centrale nel Ministero per i Beni e le attività culturali per la salvaguardia, la tutela e la messa in sicurezza dei beni culturali a seconda della tipologia, sono vari i Dipartimenti e le Direzioni Generali di riferimento

Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione

1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.

(...)

- f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;(...*

(art. 5 D.P.R. 173 del 8 Giugno 2004)

E' importante notare che il Ministero a livello centrale ha incaricato Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione per il coordinamento degli interventi in occasione di situazioni di emergenza in Italia e all'estero. Si tratta di un'assoluta novità nella normativa sul patrimonio culturale: per la

prima volta da un concetto generale di tutela si cita espressamente la problematica della salvaguardia dei beni culturali in emergenze di protezione civile.

L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Le novità introdotte con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 173 del 8 giugno del 2004 sono ancora più interessanti per chi opera nella protezione civile legata alla salvaguardia del patrimonio culturale.

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;*
- b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;*
- c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;*
- d) le soprintendenze per i beni archeologici;*
- e) le soprintendenze archivistiche;*
- f) gli archivi di Stato;*
- g) le biblioteche statali;*
- h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.*

2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.(...)

(art .19 D.P.R. 173 del 8 Giugno 2004)

Come si può notare da un'attenta lettura del comma 2 del suddetto articolo la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, già istituita nelle precedente norma, assume un ruolo e una posizione gerarchica precisa tra la direzione generale e la soprintendenza di settore. E' inoltre importante notare come questo passaggio permette a livello periferico di trovare un referente unico per le diverse tipologie (architettonica, storico-artistica e archeologica).

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.

2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h).

4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:

a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;(...)

5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.

6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

(art.20 D.P.R. 173 del 8 Giugno 2004)

Come si può evincere dall'interpretazione degli estratti dalle leggi sopra citati, il direttore regionale ha una funzione di coordinamento delle attività delle soprintendenze di settore e cura i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. E' evidente che in situazioni di emergenza, ma anche di prevenzione e pianificazione, tale struttura periferica diventa un referente di primaria importanza per un livello regionale.

La direzione regionale può svolgere un ruolo nella salvaguardia e nella messa in sicurezza del patrimonio culturale dai rischi naturali, di indirizzo e coordinamento per le attività di pianificazione e gestione dell'emergenza. Per i volontari di Protezione Civile la direzione regionale può essere quindi un riferimento per capire le linee guida regionali, ma raramente rappresenta il referente operativo sulle singole attività da svolgere in emergenza sui beni culturali.

COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

La salvaguardia di quel patrimonio culturale che contribuisce a rendere unico al mondo il nostro Paese è compito di tutti i cittadini e di tutti gli enti. La legge obbliga infatti i possessori dei beni, che siano pubblici o privati, a garantirne la loro conservazione. Ogni cittadino contribuisce alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale che l'Italia detiene, testimonianza unica non solo della nostra storia e civiltà, ma dell'intera umanità.

Obblighi conservativi

1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.

(...)

3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.

4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13.

(art .30 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

2. Gli archivi non possono essere smembrati.

(art .20 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Benché sia assolutamente valido e importante il passaggio sopraccitato, le forme e l'autorità preposta a valutare e autorizzare interventi di salvaguardia e di tutela del patrimonio culturale sono ben individuati dalla norma.

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;

- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13;
 - e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi di soggetti giuridici privati.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
 3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione.
 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
 5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni.

(art .21 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Distacco di beni culturali

1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti, esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

(art .50 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Interventi conservativi volontari

1. Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21.
(...)

(art .31 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Come si evince dagli articoli sopraccitati, qualsiasi tipo di intervento sul patrimonio culturale può essere realizzato soltanto dopo l'autorizzazione del soprintendente o di un ispettore suo delegato. E' bene tenere presente che data l'estrema varietà di tipologie di beni culturali per ciascuna di esse è necessaria l'autorizzazione della specifica soprintendenza di settore. Quindi nella messa in sicurezza dei beni mobili dovremo fare riferimento ed essere autorizzati dalla Soprintendenza per il patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico, anche se in alcuni casi dovremo rivolgerci alla Soprintendenza per i Beni Archeologici (ad esempio musei con reperti archeologici) alla Soprintendenza dei Beni Archivistici (archivi) o a Musei e Biblioteche dotati di autonomia. Per l'intervento sui beni immobili faremo essenzialmente riferimento alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio.

Non esiste nella norma un passaggio che espressamente fa riferimento all'intervento in situazioni di emergenza connessa ai rischi naturali ed antropici, ma anche in questi casi valgono gli articoli sopraccitati. A rafforzare questa interpretazioni ci sono ulteriori articoli che più si avvicinano a situazioni di intervento in emergenza.

Situazioni di urgenza

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per

evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

(art .27 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Sono le soprintendenze ad avere, anche in emergenza ,l'autorità per intervenire o autorizzare l'intervento per la salvaguardia dei beni di riferimento. Un potere che in caso di urgenza gli permette l'intervento anche senza l'autorizzazione del proprietario del bene stesso.

Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

(art .191 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

(...)

6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

(art .32 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Custodia coattiva

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29.

(art .43 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

E' fondamentale sapere che tale autorità è assegnata alla soprintendenza e non ai volontari o ad altre strutture operative che intervengono in emergenza. In questo senso non bisogna mai confondere la capacità con l'autorità.

Le soprintendenze per il Patrimonio Storico ,Artistico ed Etnoantropologico,le soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio, le soprintendenze per i Beni Archeologici e le soprintendenze per i Beni Archivistici sonagli organi periferici del Ministero che hanno la responsabilità della tutela e della conservazione dei beni culturali. Le squadre di volontari in emergenza, presi gli incarichi giornalieri al Centro Operativo Misto (COM) o al Centro Operativo Comunale (COC), dovranno essere guidate dagli ispettori delle soprintendenze competenti che decideranno quali beni mettere in sicurezza, con quali priorità , con quali modalità e quali compiti possono svolgere i volontari.

Sono esclusivamente i soprintendenti , o i loro delegati, a poter autorizzare , per i beni di propria competenza , i volontari ad intervenire.

SANZIONI PREVISTE PER CHI INFRANGE LA LEGISLAZIONE

L'operare sempre previo autorizzazione della soprintendenza è fondamentale poiché senza questo passaggio, si viola una norma dello stato, ovvero si intraprende in intervento illegale. Per rafforzare questo importante principio riportiamo le sanzioni previste per chi infrange la legge, situazione in cui potrebbero potenzialmente trovarsi gli operatori in situazioni di emergenza se dovessero operare senza le autorizzazioni previste. E' bene tener presente che sebbene l'emergenza possa sembrare apparentemente caotica, e una delle situazioni più distanti dall'anarchia, è regolata infatti dalla

normativa dello stato. L'urgenza, fatto salvo specifiche ordinanze emanate, non giustifica gli operatori nel non rispetto della legge.

Opere illecite

1. *E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:*

a) *chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10;*

b) *chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13;*

c) *chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione.*

La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell'articolo 28.

(art.169 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Uso illecito

1. *E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.*

(art. 170 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Collocazione e rimozione illecita

1. *E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.*

2. *Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.*

(art.171 D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

1. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.*

(art. D.L. 42 del 22 Gennaio 2004)

BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO

Fermo restando quanto sopra citato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza

Episcopale Italiana hanno raggiunto un'intesa che punta ad accrescere la collaborazione per la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. Sebbene ai fini dei referenti istituzionali per chi opera in emergenza tale intesa non cambi nulla, i principi che esprime possono portare a importanti risultati nell'operare su tali beni, soprattutto nella logica che un intervento di protezione civile funziona se funziona il coordinamento tra le tante forze che vi concorrono.

(...)

2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;

c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

(...)

4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

(Art.1 DPR 4 febbraio 2005 n°78)

(...)

2. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.

(...)

4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento in situ dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.

(...)

(Art.2 DPR 4 febbraio 2005 n°78)

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e' in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

(Art.4 DPR 4 febbraio 2005 n°78)

(...)

5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

(Art.6 DPR 4 febbraio 2005 n°78)

1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.

(Art.8 DPR 4 febbraio 2005 n°78)

PROCEDURE DA ADOTTARE PER OPERARE IN SICUREZZA LEGISLATIVA

Affrontando la tematica della legislazione in materia di tutela del patrimonio culturale, valida anche in occasione di calamità naturali, vogliamo di consigliare alle associazioni di volontariato una serie di semplici operazioni per permettere di far operare i propri volontari in emergenza in piena sicurezza legale. Ricordiamo che sebbene l'emergenza possa apparire esteriormente caotica è bene tenere presente che essa è regolata da leggi e da responsabilità ben precise. In particolare sulla tutela del patrimonio culturale, data l'estrema delicatezza e l'altissimo valore dei beni su cui i volontari si troveranno ad operare, è necessario chiarire chi è responsabile e chi può delegare, senza dare nulla per scontato.

E' necessario tenere ben presente che:

- per operare sui beni archeologici è necessaria l'autorizzazione del direttore regionale (o di un suo delegato) o del soprintendente ai beni archeologici, o un ispettore suo delegato.
- per operare sui beni artistici (statue, dipinti, beni lignei, arredi sacri, materiale cartaceo, dipinti murali...) è necessaria l'autorizzazione del direttore regionale (o di un suo delegato) o del soprintendente ai beni storico-artistici, o un ispettore suo delegato.
- per operare sui beni architettonici è necessaria l'autorizzazione del direttore regionale (o di un suo delegato) o del soprintendente ai beni architettonici, o un ispettore suo delegato;

- per operare su un archivio è necessaria l'autorizzazione del soprintendente ai beni archivistici, o un ispettore suo delegato, fatta eccezione per gli archivi di Stato e le Biblioteche pubbliche statali dotati di autonomia.

I volontari che in emergenza operano sui beni culturali dovrebbero farsi consegnare dal responsabile beni culturali al Centro Operativo Misto o al Centro Operativo Comunale gli incarichi per iscritto e firmati. Durante lo svolgimento delle operazioni i volontari dovrebbero scrivere un verbale di tutte le operazioni svolte controfirmato dagli ispettori della soprintendenze che hanno seguito la squadra per i rispettivi beni di competenza. Nel caso di trasporto di opere in un magazzino è necessario riportare sul verbale l'elenco delle opere trasportate controfirmato dal responsabile del magazzino.

La Modulistica in Emergenza

Il Gruppo Tecnico Nazionale di Legambiente ha elaborato, sulla base delle esperienze fatte, una modulistica che deve essere compilata in emergenza dai propri gruppi operativi.

In particolare è stata elaborata una modulistica relativa all'autorizzazione alla squadra di volontari ad intervenire su un dato bene, al trasporto delle opere sino al magazzino temporaneo attrezzato dalla soprintendenza e alla consegna dei beni ai magazzinieri o ai trasportatori di altre associazioni o di altri enti. La puntuale compilazione di tale modulistica rappresenta un elemento fondamentale del lavoro che in emergenza saremo chiamati a svolgere.



Via Salaria, 403, 00199 Roma
Tel. 06/86268329 Fax 06/86218474
E.mail: protezionecivile@mail.legambiente.com

AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO DELLE OPERE D'ARTE

Data:

Centro Operativo Misto:

Funzione di Supporto:

Con la presente si autorizza il Sig. _____, responsabile della squadra di Legambiente protezione civile a procedere alle operazioni di censimento, imballaggio e trasferimento presso il deposito temporaneo dei beni mobili presenti nella Chiesa _____, nel Comune di _____.

ANNOTAZIONI E SPECIFICHE:

Il responsabile della Funzione di Supporto



Via Salaria, 403, 00199 Roma
Tel. 06/86268329 Fax 06/86218474
E.mail: protezionecivile@mail.legambiente.com

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE OPERE D'ARTE

Data:

Centro Operativo Misto:

Funzione di Supporto:

Con la presente si autorizza il Sig. _____, volontario di Legambiente al trasporto delle opere d'arte da _____ a _____

Il responsabile
della Funzione di Supporto

L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI NEL PARTICOLARE

Al fine di capire meglio in ogni diversa situazione, territoriale o di tipologia di bene culturale, quali sono i soggetti cui fare riferimento per operare, che abbiano quindi l'autorità per autorizzare un intervento di messa in sicurezza del patrimonio culturale italiano dai rischi naturali, di seguito riepiloghiamo nel particolare come è strutturato il ministero per i Beni e le attività culturali nel nostro Paese. Questo impianto di autorità e competenze resta valido fatto salvo, in situazione di emergenza, l'emanazione di specifiche ordinanze.

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

Nell'ambito del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici dipendono dalla:

Direzione generale per i beni archeologici

- 1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico "L. Pigorini", con sede a Roma;*
- 2. Museo nazionale d'arte orientale, con sede a Roma.*

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

- 1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede a Roma;*
- 2. Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, con sede a Roma;*

3. *Istituto nazionale della grafica, con sede a Roma.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;*
2. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;*
3. *Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo, con sede a Chieti.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza;*
2. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Basilicata, con sede a Matera;*
3. *Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, con sede a Potenza.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria.

1. *Direzione amministrativa della Calabria, con sede a Catanzaro;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, con sede a Cosenza;*
3. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Calabria, con sede a Cosenza;*
4. *Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, con sede a Reggio Calabria.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania.

1. *Direzione amministrativa della Campania con sede a Napoli;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per Napoli e provincia, con sede a Napoli;*
3. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta;*
4. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Salerno ed Avellino, con sede a Salerno;*
5. *Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta, con sede a Napoli;*
6. *Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento, con sede a Salerno.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna:

- 1) *Direzione amministrativa dell'Emilia-Romagna - con sede a Bologna;*
- 2) *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia con sede a Bologna;*
- 3) *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Parma e Piacenza con sede a Parma;*
- 4) *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini - con sede a Ravenna;*
- 5) *Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia - con sede a Modena;*
- 6) *Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza con sede a Parma;*
- 7) *Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Ravenna e Rimini con sede a Bologna;*

8) *Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna con sede a Bologna.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;*
2. *Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio.

1. *Direzione amministrativa del Lazio, con sede a Roma;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, con sede a Roma;*
3. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il comune di Roma, con sede a Roma;*
4. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Lazio, con sede a Roma;*
5. *Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con sede a Roma;*
6. *Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, con sede a Roma - Ostia Antica.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, con sede a Genova;*
2. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria, con sede a Genova;*
3. *Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con sede a Genova.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

1. *Direzione amministrativa della Lombardia, con sede a Milano;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;*
3. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia;*
4. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;*
5. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Mantova;*
6. *Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, con sede a Milano.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

1. *Direzione amministrativa delle Marche, con sede ad Ancona;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona;*
3. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche, con sede ad Urbino;*
4. *Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, con sede ad Ancona.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Molise, con sede a Campobasso;*
2. *Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con sede a Campobasso.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

1. *Direzione amministrativa del Piemonte, con sede a Torino;*

2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, con sede a Torino;*
3. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte, con sede a Torino;*
4. *Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, con sede a Torino.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.

1. *Direzione amministrativa della Puglia, con sede a Bari;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;*
3. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con sede a Lecce;*
4. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;*
5. *Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con sede a Taranto.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, con sede a Cagliari;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari;*
3. *Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con sede a Cagliari;*
4. *Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Sassari.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana.

1. *Direzione amministrativa della Toscana, con sede a Firenze;*
2. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;*
3. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;*
4. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Arezzo, con sede ad Arezzo;*
5. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa;*
6. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca;*
7. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;*
8. *Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;*
9. *Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con sede a Firenze.*

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

1. *Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, con sede a Perugia;*

2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, con sede a Perugia.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

1. Direzione amministrativa del Veneto, con sede a Venezia;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna, con sede a Venezia;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con sede a Venezia;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso, con sede a Venezia;

6. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

7. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con sede a Padova.

Totale complessivo n. 82

*(Allegato 2 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004
e modifiche DM 1 febbraio 2005)*

Dipartimento per i beni archivistici e librari

Nell'ambito del Dipartimento per i beni archivistici e librari:

Al Dipartimento per i beni archivistici e librari afferisce:

1. L'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

Direzione generale per gli archivi

1. Archivio Centrale dello Stato, con sede a Roma;

2. Istituto Centrale per gli Archivi, con sede a Roma - Direttore dell'Istituto;

3. Archivio di Stato di Arezzo;

4. Archivio di Stato di Bologna;

5. Archivio di Stato di Bari;

6. Archivio di Stato di Cagliari;

7. Archivio di Stato di Caserta;

8. Archivio di Stato di Catania;

9. Archivio di Stato di Firenze;

10. Archivio di Stato di Foggia;

11. Archivio di Stato di Genova;

12. Archivio di Stato di L'Aquila;

13. Archivio di Stato di Livorno;

14. Archivio di Stato di Lucca;

15. Archivio di Stato di Mantova;

16. Archivio di Stato di Milano;

17. Archivio di Stato di Modena;

18. Archivio di Stato di Napoli;

19. Archivio di Stato di Palermo;

20. Archivio di Stato di Parma;

21. Archivio di Stato di Perugia;

22. Archivio di Stato di Pisa;

23. *Archivio di Stato di Reggio Emilia;*
24. *Archivio di Stato di Roma;*
25. *Archivio di Stato di Salerno;*
26. *Archivio di Stato di Siena;*
27. *Archivio di Stato di Torino;*
28. *Archivio di Stato di Trento, con compiti anche di Soprintendenza archivistica;*
29. *Archivio di Stato di Venezia;*
30. *Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo, con sede a Pescara;*
31. *Soprintendenza archivistica per la Basilicata, con sede a Potenza;*
32. *Soprintendenza archivistica per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;*
33. *Soprintendenza archivistica per Campania, con sede a Napoli;*
34. *Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;*
35. *Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;*
36. *Soprintendenza archivistica per la Liguria, con sede a Genova;*
37. *Soprintendenza archivistica per il Lazio, con sede a Roma;*
38. *Soprintendenza archivistica per la Lombardia, con sede a Milano;*
39. *Soprintendenza archivistica per le Marche, con sede ad Ancona;*
40. *Soprintendenza archivistica per il Molise, con sede a Campobasso;*
41. *Soprintendenza archivistica per la Puglia, con sede a Bari;*
42. *Soprintendenza archivistica per il Piemonte, con sede a Torino;*
43. *Soprintendenza archivistica per la Sardegna, con sede a Cagliari;*
44. *Soprintendenza archivistica per la Sicilia, con sede a Palermo;*
45. *Soprintendenza archivistica per la Toscana, con sede a Firenze;*
46. *Soprintendenza archivistica per l'Umbria, con sede a Perugia;*
47. *Soprintendenza archivistica per il Veneto, con sede a Venezia.*

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. *Discoteca di Stato e Museo dell'audiovisivo;*
2. *Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;*
3. *Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;*
4. *Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche direttore dell'Istituto;*
5. *Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Direttore amministrativo;*
6. *Biblioteca Nazionale di Napoli;*
7. *Biblioteca Nazionale di Torino;*
8. *Biblioteca Braidense di Milano;*
9. *Biblioteca Marciana di Venezia;*
10. *Biblioteca Estense Universitaria di Modena;*
11. *Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze;*
12. *Biblioteca Alessandrina di Roma;*
13. *Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma;*
14. *Biblioteca di Storia Moderna di Roma;*
15. *Biblioteca Casanatense di Roma;*
16. *Biblioteca Marucelliana di Firenze;*
17. *Biblioteca Nazionale di Bari;*
18. *Biblioteca Palatina di Parma;*
19. *Biblioteca Statale di Lucca;*
20. *Biblioteca Universitaria di Genova;*
21. *Biblioteca Statale di Trieste;*
22. *Biblioteca Angelica di Roma;*

23. *Biblioteca Vallicelliana di Roma.*

*(Allegato 2 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004
e modifiche DM 1 febbraio 2005)*

Poli Museali

2. Resta fermo quanto disposto per la Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano e per la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano istituite con decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001. Resta fermo altresì quanto disposto per la Soprintendenza archeologica di Pompei e per la Soprintendenza archeologica di Roma istituita dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, come modificato dal decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

(Articolo 3 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004)

POLO MUSEALE ROMANO

Art. 1

1. E' istituita la Soprintendenza speciale per il polo museale romano, di seguito denominata Soprintendenza, con sede in Roma, cui è attribuita l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con competenza sui seguenti complessi:

- 1) Museo di Palazzo Venezia*
 - 2) Museo di Palazzo Barberini*
 - 3) Galleria Spada*
 - 4) Galleria Corsini*
 - 5) Galleria Borghese*
 - 6) Complesso monumentale del Vittoriano*
 - 7) Museo Nazionale di Castel S. Angelo*
- (...)*

POLO MUSEALE NAPOLETANO

Art. 1

1. E' istituita la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, di seguito denominata Soprintendenza con sede in Napoli, cui è attribuita l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con competenza sui seguenti complessi:

- 1) Museo di Capodimonte con annessa Palazzina dei Principi*
 - 2) Certosa di San Martino con annesso Castel Sant'Elmo*
 - 3) Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana*
 - 4) Museo Pignatelli*
- (...)*

POLO MUSEALE FIORENTINO

Art. 1

1. E' istituita la Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, di seguito denominata Soprintendenza con sede in Firenze, cui è attribuita l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con competenza sui seguenti complessi:

- 1) *Galleria degli Uffizi*
 - 2) *Galleria dell'Accademia*
 - 3) *Museo Nazionale del Bargello*
 - 4) *Museo di San Marco*
 - 5) *Cappelle Medicee*
 - 6) *Galleria Palatina e Appartamenti Monumentali*
 - 7) *Galleria di Arte Moderna e Galleria del Costume*
 - 8) *Museo degli Argenti e delle Porcellane*
 - 9) *Museo della Casa Fiorentina Antica (Palazzo Davanzati)*
 - 10) *Eredità Bardini*
 - 11) *Museo di Casa Martelli*
 - 12) *Chiostro dello Scalzo*
 - 13) *Cenacolo di Santa Apollonia*
 - 14) *Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi*
 - 15) *Cenacolo di Foligno*
 - 16) *Cenacolo del Perugino*
 - 17) *Cenacolo del Ghirlandaio*
 - 18) *Giardino di Boboli*
- (...)

POLO MUSEALE VENEZIANO

Art.1

1. E' istituita la Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano, di seguito denominata Soprintendenza con sede in Venezia, cui è attribuita l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, con competenza sui seguenti complessi:

- 1) *Galleria all'Accademia*
 - 2) *Museo Franchetti*
 - 3) *Museo d'Arte Orientale*
 - 4) *Museo Archeologico*
 - 5) *Museo Grimani*
- (...)

(DECRETI MINISTERIALI 11 dicembre 2001)